



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 127/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **68893** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 12 luglio 2022, proposto da:

P.F., nato a OMISSIS (C.F.OMISSIS), ed ivi residente, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R) e Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, con ivi studio nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, fax: 091/7794561, - **parte ricorrente-**

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5, **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, per il ricorrente

l'avv. Davide Marceca in sostituzione degli avv.ti Catalano, Fell,

Leone e Spina, per l'INPS, l'avv. Elisabetta Violante - in sostituzione

degli avv.ti Norrito e Gramuglia - come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, debitamente

notificato, parte ricorrente, già Capo Reparto Esperto dei Vigili del

fuoco con pensione liquidata a decorrere dal 1/11/2019 e con

anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di anni 12, mesi 1 e

giorni 1, ha evidenziato:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;

- che al momento del collocamento in congedo, la quota

retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata

applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del

d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;

- di aver inviato in data 4.3.2022, a mezzo PEC, alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, apposita istanza al fine di ottenere il riesame della domanda di pensione e l'accertamento del proprio diritto ad avere ricalcolata la quota di pensione determinata con sistema retributivo sulla scorta dell'aliquota del 44% di rendimento sulla base pensionabile, così come disposto dall'art. 54 del T.U. 1092/1873, ricevendo riscontro negativo.

Tanto premesso, parte ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 54 e 61 del d.P.R. n. 1092/1973 evidenziando che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”* in luogo dell'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 sostanzialmente estesa, ai sensi dell'art. 61, anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ivi indicato.

Sul punto ha, altresì, richiamato i principi contenuti nelle decisioni delle Sezioni Riunite n. 1 e 12/2021 unitamente a diverse pronunce ritenute di rilievo per la definizione del giudizio in esame.

Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: *“accogliere il ricorso e, per l’effetto; - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell’aliquota pari al 2,445%, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”*

II. Con memoria depositata il 18 ottobre 2023 si è costituito in giudizio l’INPS che, premesso quanto nel ricorso introduttivo, ha reso noto che il trattamento pensionistico in godimento dell’odierno ricorrente sarebbe stato riliquidato in applicazione della circolare 68 del 14.6.22 nei limiti di prescrizione del diritto, e come da lotto di lavorazione allegato. Con l’occasione è stato preannunciato che il trattamento sarebbe stato riliquidato ma che il pagamento, tuttavia, non sarebbe potuto avvenire prima della rata di febbraio 2024, per esigenze di sistema. Pertanto, ha chiesto

di rinviare la trattazione del giudizio al fine di dichiarare cessata la materia del contendere subordinatamente all'avvenuto pagamento delle somme dovute.

III. Nel corso della pubblica udienza del 19 ottobre 2023, pertanto, acquisito il concorde parere delle parti, è stato disposto un rinvio all'udienza del 21 marzo 2024.

IV. Con nota depositata il 12 marzo 2024, l'INPS ha confermato di aver provveduto al pagamento di quanto spettante producendo il cedolino di febbraio 2024.

V. Parte ricorrente, nel corso della pubblica udienza del 21 marzo 2024, ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio - tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato - ed ha aderito alla richiesta di parte resistente a che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, parte ricorrente ha, infatti, preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto del sig. P. alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, testimoniata dal deposito del cedolino di febbraio 2024.

VI. Considerato che la richiesta di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente è stata confermata dall'INPS nel corso dell'udienza pubblica, sussistono i presupposti per

dichiarare cessata la materia del contendere.

Sul punto, occorre rammentare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

VII. Tenuto conto dell'esito del giudizio, si compensano le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 marzo 2024

Pubblicata il 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

